

ESTRATTO

R. F. n. 1/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Concetta Grillo	Presidente
Dr. Rita Micosia	Giudice
Dr. Daniela Angelozzi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso proposto, in data 22.1.2018 da Multi Inox S.r.l., codice fiscale MFF MGN 72R19 A783B, diretto ad ottenere il fallimento di Ok Casa S.r.l., con sede in Palagonia (Ct) alla via Trivio, numero 2, angolo Via Garibaldi, codice fiscale e partita iva 04786390874; convocati davanti al giudice appositamente delegato richiedenti e debitrice; acquisite informazioni a mezzo della Guardia di Finanza, C.C.I.A.A.; udita la relazione del Giudice incaricato di riferire; letta la memoria della debitrice; considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Caltagirone, in quanto la sede legale si trova in questo circondario; rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della società debitrice e la sua qualità di imprenditore soggetto a fallimento, trattandosi di società che opera nel settore del commercio di articolo per la pulizia della persona e della casa, articoli di regalo e di cancelleria; ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 comma 1 L. Fall. e che l'art. 1, 2° c., L. Fall., aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti e che non risulta dimostrata – come era onere del debitore – la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma e che, anzi, dalla documentazione in atti emerge al contrario il deciso superamento dei limiti dimensionali (v. bilanci: già solo l' attivo al 31.12.2015 era di euro 569.343); rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., che dagli atti risulta:

 CRISSIS 1

omissis

26926/2017), potendosi quindi tale prova desumere da tutti i crediti comunque emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente (Cass. n. 5377/2016); ritenuto che dall'istruttoria è emerso che a fine 2017 vi erano numerosi debiti scaduti, superiori alla soglia di euro 30.000,00 (così da visura protesti in atti) e che pertanto l'onere del creditore può dirsi assolto, mentre sarebbe dovuto essere il debitore, costituitosi, a dimostrare che aveva nel mentre pagato i crediti di cui ai protesti, e non limitarsi genericamente ad asserire che *"l'imprenditore dopo avere subito la levata del protesto può sempre pagare, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione attuale (...) ma non avanzare la richiesta di cancellazione dei protesti relativi ai titoli successivamente pagati"*;

ritenuto che il debitore, nel caso in esame, non doveva fornire la prova della cancellazione dei protesti, ma quella della estinzione dei suddetti debiti e che solo egli non ha fornito la prova di aver pagato i suddetti debiti (es. mediante quietanza da parte del relativo creditore) ma neppure ha dichiarato di averlo fatto (si legga memoria depositata), relegando le proprie difese solo alla asserita mancanza della soglia di euro 30.000,00;

P.Q.M.

DICHIARA

il fallimento di OK CASA S.r.l., con sede in Palagonia (Ct) alla via Trivio, numero 2, angolo Via Garibaldi, codice fiscale e partita iva 04786390874;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa *Angelotti Daniela* e Curatore il dr. *Agati Giacomo*
con studio in

il quale si è dimostrato soggetto idoneo secondo i rapporti riepilogativi già redatti ex art. 33, 5° c., l. fall.;

ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f.

7



(undici)

FISSA

il giorno 11.10.18 ore 11 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nella propria stanza del Palazzo di Giustizia di Caltagirone, Viale Mario Milazzo, n. 218.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Caltagirone, nella camera di consiglio del

Il Giudice est

Dott. ssa Daniela Angelozzi



Il Presidente

Dott.ssa Concetta Grillo



IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
Dott.ssa Anna Maria...



PROVVISORIALE IN CALTAGIRONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 11-10-18
IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
Dott.ssa Anna Maria...

